

I codici per i versamenti della **TASI** sono i seguenti:

TASI Abitazione principale A1, A8, A9 e relative pertinenze	Cod. tributo 3958
TASI su fabbricati rurali ad uso strumentale	Cod. tributo 3959

SCADENZE IMU E TASI ANNO 2019

Acconto: Lunedì 17/06/2019	Saldo: Lunedì 16/12/2019
-----------------------------------	---------------------------------

I pagamenti per il 2019 devono essere versati con F24 - Il codice identificativo del Comune è il E354

Prestare la massima attenzione ad indicare in modo chiaro il Codice catastale del Comune di Isola Vicentina nel campo "Codice ente/Codice comune" della "Sezione IMU e altri tributi locali". Un'indicazione errata o non chiara può causare il riversamento dell'importo da Lei pagato ad un Ente non competente. Non si procede al versamento del tributo qualora esso sia uguale o inferiore a Euro 4,00. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

RICHIESTA INFORMAZIONI

- Orari apertura al pubblico dell'Ufficio Tributi
Martedì e Venerdì 10:00 - 12:30
Giovedì 16:00 - 18:00
- Tel. Ufficio Tributi 0444-599139 -599123
- Fax comunale 0444-599199

INTERNET

sito internet del Comune www.comune.isola-vicentina.vi.it
e-mail tributi@comune.isola-vicentina.vi.it
pec isolavicentina.vi@cert.ip-veneto.net



COMUNE DI
ISOLA VICENTINA



INFORMATIVA TRIBUTI – ANNO 2019 IMU

L'IMU NON SI APPLICA

- all'abitazione principale e relative pertinenze, **esclusi** i fabbricati classificati nelle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici), per le quali si continua ad applicare l'aliquota ridotta del 4 per mille e la detrazione dall'imposta di Euro 200,00;
- ai terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008 (si tratta di alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati con ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche, destinati alla locazione ed anche alla proprietà per soddisfare un bisogno sociale di soggetti non in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato, i canoni di locazione e prezzi di vendita sono definiti dalle Regioni, di concerto con le Anci Regionali)
- alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano, in ogni caso, locati;
- all'unico immobile appartenente al personale del comparto sicurezza (Forze armate e Forze di polizia) non locato, per il quale non siano previste le condizioni di dimora abituale e residenza anagrafica.

ALIQUOTE IMU ANNO 2019

(Delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 28.12.2018)

Aliquota di base IMU (terreni agricoli non posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli IAP iscritti alla previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione, aree fabbricabili, altri fabbricati)	10,00 per mille
Aliquota ridotta per l'abitazione principale per le categorie A1 - A8 - A9 e relative pertinenze (nella misura massima di un' unita' per ciascuna delle categorie C6, C7 e C2)	4,00 per mille
Aliquota ridotta per i fabbricati destinati ad attivita' produttive purché il soggetto passivo svolga la propria attivita' negli stessi	9,80 per mille
Aliquota ridotta per le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a genitori e figli adibite ad abitazione civile, mediante contratto registrato, e da questi effettivamente utilizzate come abitazione principale e a condizione che questi ultimi vi abbiano trasferito la propria residenza anagrafica. L'aliquota ridotta spetta in ogni caso esclusivamente solo se i comodatari risultano non essere titolari di proprieta' o altro diritto reale di godimento su fabbricati urbani adibiti ad abitazione civile. Per beneficiare della presente agevolazione il soggetto passivo interessato deve produrre la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante la destinazione ad abitazione principale derivante dalla concessione in uso gratuito con allegato l'atto di comodato gratuito, registrato all'Ufficio del Registro. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' e' necessaria anche per attestare la situazione di non titolarita' di proprieta' o altro diritto reale di godimento su fabbricati urbani adibiti ad abitazione principale.	8,00 per mille
Detrazione per abitazione principale per le categorie catastali A1, A8, A9 e relative pertinenze	Euro 200,00

Con la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilita' 2016), e' stata introdotta la **riduzione del 50% della base imponibile per le unita' immobiliari**, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di lusso) **concesse in comodato** dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado che le utilizzano come abitazione principale.

Le condizioni indispensabili per usufruire della riduzione sono:

- **contratto di comodato registrato**
- **il comodante deve possedere un solo immobile in Italia e risiedere anagraficamente, nonche' dimorare abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato.**

Il beneficio si applica anche nel caso che il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate nelle categorie A1, A8 e A9.

I codici per il versamento dell'**IMU** al comune e allo stato sono i seguenti:

Abitazione principale A1, A8, A9 e relative pertinenze	Cod. tributo comune 3912	Quota statale non dovuta
Terreni	Cod. tributo comune 3914	
Aree fabbricabili	Cod. tributo comune 3916	
Altri Fabbricati	Cod. tributo comune 3918	
Fabbricati cat. D	Cod. tributo comune 3930	Cod. tributo Stato 3925

ALIQUOTE TASI ANNO 2019

(Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 28.12.2018)

Abitazioni principali e le relative pertinenze, come definite ai fini IMU, classificate nelle cat. catastali A1, A8 e A9	2,00 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. n. 201/2011	1,00 per mille
Immobili diversi da quelli sopra elencati	Tributo non dovuto